

Art. 1

Proroga della presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art.9 dell'ordinanza n.19 del 7 aprile 2017, e dal comma 1 dell'art.7 dell'ordinanza n.13 del 9 gennaio 2017, relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è prorogato alla data del 31 dicembre 2022.

2. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, con successive ordinanze il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini in date precedenti a quella di cui al comma 1, per specifiche tipologie di interventi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, con riferimento ai centri o nuclei storici totalmente o in gran parte distrutti, nei comuni ricompresi nell'elenco di cui all'ordinanza n.101 del 30 aprile 2020, i Sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o negli altri atti programmatori ove adottati ed in coerenza con quanto disposto nelle ordinanze speciali, provvedono a comunicare al Commissario straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022:

1. tempi di conclusione delle perimetrazioni degli aggregati edilizi di cui all'art.16 dell'ordinanza n.19 del 2017;
2. l'individuazione degli edifici e degli aggregati danneggiati, per i quali non sussistono motivi ostativi per la redazione dei progetti degli interventi di riparazione o ricostruzione e le azioni volte al superamento di ogni eventuale criticità;
3. L'individuazione degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza con la ricostruzione pubblica nonché la definizione delle conseguenti soluzioni operative...

Art. 2

Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare e accelerare la ricostruzione

1. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata della presente ordinanza, del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di cui all'articolo 1 entro il 30 giugno 2022. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la sospensione, ovvero la cessazione della relativa gratuità, delle suddette misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa.

2. I criteri e le modalità finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, sono definiti con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, in coerenza con quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2022 dal Commissario straordinario per la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, avente ad oggetto *"il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione"*.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proprietari e titolari di diritti reali degli edifici:

1. oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art.22 dell'ordinanza commissariale 19 del 2017, ove l'area sulla quale

verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. In tali casi il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1 è di 180 giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa, di cui al comma 2.

2. per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento; in tale ipotesi il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici previsti dal comma 2, è di 180 giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva;
3. di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa.
4. oggetto di specifica rinuncia al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art.119 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto superbonus rafforzato) sussistendone i presupposti.

4. Le cause impeditive di cui al comma 3 sono oggetto di specifica comunicazione resa dal soggetto legittimato nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 614/2019. I comuni interessati provvedono ad effettuare l'esame istruttorio ed a verificare la sussistenza delle condizioni ostative alla presentazione della domanda di concessione di contributo, e comunicano gli esiti istruttori agli uffici regionali competenti e alla struttura commissariale, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di

loro competenza.